



**BANCA PASSADORE & C.**  
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888  
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

# Anticipazioni Bancarie

---

**Aggiornato al 09 ottobre 2023**

*(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)*

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca  
all'indirizzo [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



## ANTICIPAZIONI BANCARIE

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca Passadore & C. S.p.A.**

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) - Sito internet: [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)

Iscritta all'albo delle banche N.1094

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Anticipazioni su portafoglio commerciale: con questa forma di finanziamento, regolata in conto corrente, la banca anticipa, accreditando con la valuta convenuta il conto del cliente, gli importi relativi alle presentazioni di RIBA, SDD, effetti cartacei, ecc. (portafoglio commerciale). Alla scadenza, in forza del mandato ricevuto, cura l'incasso delle somme che trattiene a chiusura dell'anticipazione effettuata. L'accredito immediato delle somme sul conto corrente ordinario è effettuato salvo buon fine cioè condizionato al buon esito degli incassi commerciali canalizzati.

Anticipazioni su fatture: l'operazione si perfeziona con la presentazione alla Banca di fatture commerciali e con la cessione del credito da esse rappresentato. La Banca effettua un anticipo, regolato in conto corrente, di una percentuale delle somme che andranno ad essere introitate. Il beneficiario è tenuto a far sì che, a scadenza, il pagamento delle fatture anticipate avvenga presso la Banca che ha effettuato l'operazione che provvederà all'estinzione del finanziamento. In caso di mancato pagamento alla scadenza il beneficiario è tenuto a rimborsare immediatamente alla Banca le somme anticipate.

Principali rischi (generici e specifici)

- sono i medesimi connessi agli affidamenti in conto corrente con il rischio specifico di partite insolute nell'ambito del portafoglio commerciale presentato che vengono dalla banca riaddebitate sul conto corrente o di mancato pagamento delle fatture anticipate con il conseguente obbligo di provvedere al rimborso delle somme anticipate.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Contratto con durata trimestrale con utilizzato pari a 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordato: € 1.500</li> <li>- Utilizzato medio: € 1.500</li> <li>- Tasso debitore annuo nominale (massimo): 8,000%</li> <li>- Commissione trimestrale di messa a disposizione somme: 0,50%</li> </ul>	Interessi: $1.500 * 8,00\% * 3/12 = € 30,00$  Oneri: €7,50  <b>TAEG: 10,381%</b>

VOCI DI COSTO	VALORE
<b>Anticipazioni Su Fatture</b>	
Tasso non superiore a:	8,000% annuo
Commissione di messa a disposizione somme:	0,50% dell'importo accordato
Percentuale anticipo massima:	80% del valore facciale del credito
Giorni valuta accredito:	2 gg. Lavorativi
Recupero spese per invio notifica cessione del credito tramite raccomandata AR:	€ 7,00
<b>Anticipazioni Su Portafoglio Commerciale</b>	
Tasso non superiore a	8,000% annuo





Commissione di messa a disposizione somme	0,50% dell'importo accordato
Commissioni per il servizio di incasso	Si rimanda al foglio informativo "Servizio di incasso effetti e documenti"

Valute massime applicate (giorni lavorativi successivi alla data di scadenza): si rimanda al foglio informativo "Servizio di incasso effetti e documenti"

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipazione, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

- Art. 8)** 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione tramite PEC o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La Banca potrà recedere a sua volta in qualsiasi momento con le stesse modalità e con preavviso di almeno 1 giorno. Per entrambe le parti il recesso è efficace una volta ricevuta la comunicazione e decorso l'eventuale preavviso.
2. Il Cliente deve corrispondere alla Banca gli importi dovuti per le spese e le commissioni derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso salvo diverso accordo in ordine all'esecuzione delle stesse operazioni.
3. In caso di recesso da parte del Cliente o della Banca dal contratto di conto corrente, qualora non vi sia altro conto corrente utilmente collegabile al rapporto di portafoglio, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto a decorrere dalla data di cessazione del contratto di conto corrente.
4. La Banca può recedere da questo contratto con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: [ufficio.reclami@bancapassadore.it](mailto:ufficio.reclami@bancapassadore.it); pec: [ufficio.reclami@pec.passadore.it](mailto:ufficio.reclami@pec.passadore.it)), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento\*). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: - "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla Banca; - "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet. Ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi del detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF. \* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

## LEGENDA

<i>Commissione di messa a disposizione somme</i>	Commissione calcolata, ai sensi dell'art. 117 bis I comma D. Lgs. 1/9/93 n. 385 Testo Unico Bancario, sulle somme messe a disposizione dalla Banca, in maniera proporzionale alle stesse e alla durata dell'affidamento.
<i>Tasso debitore annuo nominale</i>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto Il tasso equivalente tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
<i>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</i>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite massimo e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



